

NUOVO DECRETO LEGGE (PATENTE)

Le novità del nuovo codice della strada

La Camera dei Deputati ha varato lo scorso 28 giugno il disegno di legge di riforma del Codice della Strada del 1992, che ha avuto tra i principali promotori il Ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi.

Il testo è passato poi al vaglio del Senato, che ad oggi non l'ha ancora approvato. Nel frattempo il Governo ha emanato un decreto legge (n. 117), che recepisce parte del disegno di legge Bianchi, per dare immediata risposta all'esponenziale aumento degli incidenti sulle strade, destinato a peggiorare in occasione dell'esodo estivo. Tale decreto legge è entrato in vigore lo scorso 4 agosto, ma probabilmente non sarà convertito in tempo utile, in modo da non mortificare il lavoro svolto dal Parlamento ma assicurando al tempo stesso 60 giorni di immediata operatività delle disposizioni, in attesa che anche i senatori a settembre approvino il disegno di legge.

Sei sono gli articoli del mini-decreto, che inaspriscono le già severissime norme contenute nel disegno di legge Bianchi. Numerose e rilevanti le novità, tra le quali:

- **Guida senza patente**
- **Nuovi limiti per i neopatentati**
- **Limiti di velocità**
- **Guida con il cellulare**
- **Guida in stato di ebbrezza**
- **Guida sotto l'effetto di stupefacenti**
- **Altre misure**

GUIDA SENZA PATENTE	Chi si mette alla guida di auto e moto senza avere la patente, o con patente revocata o non rinnovata, sarà punito con l'ammenda da 2.257 a 9.032 euro. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio scatta la pena dell'arresto fino ad un anno.
NUOVI LIMITI PER I NEOPATENTATI	Nei primi tre anni i neopatentati (a partire dal febbraio 2008) non potranno superare gli 80 km/h su strade extraurbane, raddoppieranno le multe per il superamento dei limiti e potranno guidare solo auto con potenza specifica non superiore a 50 kw/tonnellata.
LIMITI DI VELOCITA'	E' previsto un forte inasprimento per l'eccesso di velocità di oltre 40 km/h rispetto al limite consentito. Da più di 40 fino a 60 km/h verrà applicata una sanzione pecuniaria da 370 a 1.485 euro con sospensione della patente da tre a sei mesi; oltre i 60 km/h la sanzione pecuniaria andrà da 500 a 2.000 euro e il periodo di sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In caso di reiterazione scatterà la revoca della patente.
GUIDA CON IL CELLULARE	Costerà al trasgressore un'ammenda da 70 a 594 euro. Per i casi di recidiva entro due anni, verrà applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA	E' stata introdotta una differenziazione di sanzioni in base al livello di alcool nel sangue, prevedendo nei casi più gravi un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente da uno a due anni. Revoca della patente per i recidivi nei due anni, o per conducenti di autobus o di autocarri con massa superiore a 3,5 t. Previsto inoltre il raddoppio delle pene in caso di incidente, con fermo del veicolo per tre mesi. Il rifiuto di sottoporsi al test comporta una sanzione fino a 10.000 euro, sospensione della patente con fermo del veicolo.
GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI STUPEFACENTI	Ammenda da 1.000 a 4.000 euro, arresto fino a tre mesi, sospensione della patente fino ad un anno per chi guida sotto l'effetto di stupefacenti o sostanze psicotrope. Revoca della patente per recidiva nel biennio o se il reato è commesso da un conducente di autobus o di autocarro con massa superiore a 3,5 t. In caso di incidente raddoppio delle pene e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
ALTRE MISURE	Nei locali dove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, assieme all'attività di somministrazione di alcolici, si devono esporre all'entrata e all'uscita del locale tabelle con la descrizione dei sintomi legati all'assunzione di alcool, la quantità delle bevande più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza (0,5 grammi per litro). L'inosservanza delle disposizioni comporta la sanzione della chiusura del locale da 7 a 30 giorni.

**Tabella comparativa delle modifiche del codice della strada introdotte dal D.L.117/07 e delle ulteriori modifiche previste dalla legge di conversione n. 160/2007
(descrizione delle norme in sintesi)**

Art. 116 - Patente, certificato di abilitazione professionale, certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.			
	norme vigenti fino al 03.08.2007, prima dell'entrata in vigore del d.l.117/07	norme vigenti dal 04.08.2007, dopo l'entrata in vigore del d.l. 117/07	norme vigenti dal 04.10.2007 (data di pubblicazione sulla G.U. della legge 160/2007 di conversione del d.l. 117/07)
COMMA 13	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.338 a € 9.357 per guida autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente, o per guida con patente revocata o non rinnovata	Da sanzione amministrativa pecuniaria si passa ad ammenda da € 2.257 a € 9.032. Viene aggiunta la pena dell' arresto fino a 1 anno se c'è reiterazione del reato in un biennio . Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.	nessuna modifica rispetto a quanto riportato nella descrizione a sinistra
Art. 117 - Limitazioni nella guida			
	norme vigenti fino al 03.08.2007, prima dell'entrata in vigore del d.l.117/07	norme vigenti dal 04.08.2007, dopo l'entrata in vigore del d.l. 117/07	norme vigenti dal 04.10.2007 (data di pubblicazione sulla G.U. della legge 160/2007 di conversione del d.l. 117/07)
COMMA 2	Primi tre anni dal conseguimento di patente B limite di velocità di 100 km/h per autostrade e 90 km/h per strade extraurbane principali		Primo anno dal conseguimento di patente B limite di velocità di 100 km/h per autostrade e 80 km/h per strade extraurbane principali . Questa norma entra in vigore a far data dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 117/07.
COMMA 2 bis	Non c'era	Titolari di patente B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non possono guidare autoveicoli aventi una potenza specifica superiore a 50 kw/t riferita alla tara (limitazione che non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, purchè la persona invalida sia sul veicolo). Questa norma entra in vigore a far data dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.	Titolari di patente B, per il primo anno dalla data del rilascio, non possono guidare autoveicoli aventi una potenza specifica superiore a 50 kw/t riferita alla tara (limitazione che non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, purchè la persona invalida sia sul veicolo). Questa norma entra in vigore a far data dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 117/07.
COMMA 5	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 71 a € 296 e sospensione della patente da 2 a 8 mesi per superamento limiti di velocità di cui al comma 2 da parte di titolare di patente da meno di tre anni e comunque di età inferiore a 20 anni.	Non è più prevista la limitazione dell'età di 20 anni e la sanzione pecuniaria è da € 148 a € 594 ; rimane la sospensione della patente.	nessuna modifica rispetto a quanto riportato nella descrizione a sinistra

**Tabella comparativa delle modifiche del codice della strada introdotte dal D.L.117/07 e delle ulteriori modifiche previste dalla legge di conversione n. 160/2007
(descrizione delle norme in sintesi)**

Art. 142 - Limiti di velocità			
	norme vigenti fino al 03.08.2007, prima dell'entrata in vigore del d.l.117/07	norme vigenti dal 04.08.2007, dopo l'entrata in vigore del d.l. 117/07	norme vigenti dal 04.10.2007 (data di pubblicazione sulla G.U. della legge 160/2007 di conversione del d.l. 117/07)
COMMA 6	Sono fonti di prova per il superamento dei limiti di velocità le risultanze di apparecchiature debitamente omologate e le registrazioni del cronotachigrafo	E' fonte di prova anche il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati	nessuna modifica rispetto a quanto riportato nella descrizione a sinistra
COMMA 6 bis	Non c'era	Le postazioni di controllo della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, con cartelli e dispositivi luminosi.	nessuna modifica rispetto a quanto riportato nella descrizione a sinistra
COMMA 7	Superamento limiti non oltre 10 km/h sanzione amm.va da € 36 a € 148		
COMMA 8	Superamento limiti oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h sanzione amm.va da € 148 a € 594; decurtazione punti 2 (raddoppio punti se la violazione è compiuta nei primi tre anni dal rilascio della patente)	decurtazione punti 5 (idem raddoppio);	nessuna modifica rispetto a quanto riportato nella descrizione a sinistra
COMMA 9	Superamento limiti di oltre 40 km/h sanzione amm.va da € 370 a € 1.485 e sospensione della patente da 1 a 3 mesi ; da 3 a 6 mesi se la violazione è commessa da neopatentato; decurtazione punti 10.	Superamento limiti oltre 40 km/h e non oltre 60 km/h sanzione amm.va da € 370 a € 1.458,00 e sospensione della patente da 3 a 6 mesi ; decurtazione punti 10.	Superamento limiti oltre 40 km/h e non oltre 60 km/h sanzione amm.va da € 370 a € 1.458,00 e sospensione della patente da 1 a 3 mesi; divieto di guida in ore notturne (22.00 - 7.00) nei tre mesi successivi alla restituzione della patente ; decurtazione punti 10.
COMMA 9 bis	Non c'era	Superamento limiti di oltre 60 km/h la sanzione amm.va da € 500 a € 2.000 e sospensione della patente da 6 a 12 mesi ; decurtazione punti 10.	nessuna modifica rispetto a quanto riportato nella descrizione a sinistra.

Tabella comparativa delle modifiche del codice della strada introdotte dal D.L.117/07 e delle ulteriori modifiche previste dalla legge di conversione n. 160/2007 (descrizione delle norme in sintesi)

COMMA 11	Violazioni dei limiti di velocità (comma 7, 8 e 9) commesse alla guida di veicoli per trasporto merci pericolose, autoveicolo con rimorchio, autobus e filobus, autocarri superiori a 35 t e fino a 12 t, superiori a 12 t, mezzi d'opera, sanzioni pecuniarie raddoppiate.	Violazioni dei limiti di velocità (comma 7, 8, 9 e 9bis) commesse alla guida di veicoli per trasporto merci pericolose, autoveicolo con rimorchio, autobus e filobus, autocarri superiori a 35 t e fino a 12 t, superiori a 12 t, mezzi d'opera, sanzioni pecuniarie raddoppiate. Raddoppiano anche le sanzioni accessorie (sospensione patente). Se veicolo dotato di cronotachigrafo le sanzioni amm.ve sono quelle di cui all'art. 179 comma 2bis e comma 3 se cronotachigrafo non funzionante o alterato; sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso officina autorizzata per i fini di cui al comma 6bis dell'articolo 179.	nessuna modifica rispetto a quanto riportato nella descrizione a sinistra
COMMA 12	Due violazioni in due anni dei limiti di cui al comma 9 sospensione della patente da 2 a 6 mesi (da 4 a 8 mesi se neopatentato).	Due violazioni in due anni dei limiti di cui al comma 9 sospensione della patente da 8 a 18 mesi ; due violazioni in due anni dei limiti di cui al comma 9bis revoca della patente	nessuna modifica rispetto a quanto riportato nella descrizione a sinistra
Art. 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli			
	norme vigenti fino al 03.08.2007, prima dell'entrata in vigore del d.l.117/07	norme vigenti dal 04.08.2007, dopo l'entrata in vigore del d.l. 117/07	norme vigenti dal 04.10.2007 (data di pubblicazione sulla G.U. della legge 160/2007 di conversione del d.l. 117/07)
COMMA 7 bis	Non c'era	Non c'era	
Art. 170 - Trasporto di persone su veicoli a motore a due ruote			
	norme vigenti fino al 03.08.2007, prima dell'entrata in vigore del d.l.117/07	norme vigenti dal 04.08.2007, dopo l'entrata in vigore del d.l. 117/07	norme vigenti dal 04.10.2007 (data di pubblicazione sulla G.U. della legge 160/2007 di conversione del d.l. 117/07)
COMMA 1 bis	Non c'era	Su motocicli e ciclomotori a due ruote divieto di trasporto di minori di anni 4.	Su motocicli e ciclomotori a due ruote divieto di trasporto di minori di anni 5.
COMMA 6 bis	Non c'era	Violazione del comma 1 bis sanzione amm.va da € 148 a € 595	nessuna modifica rispetto a quanto riportato nella descrizione a sinistra

**Tabella comparativa delle modifiche del codice della strada introdotte dal D.L.117/07 e delle ulteriori modifiche previste dalla legge di conversione n. 160/2007
(descrizione delle norme in sintesi)**

Art. 173 - Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida			
	norme vigenti fino al 03.08.2007, prima dell'entrata in vigore del d.l.117/07	norme vigenti dal 04.08.2007, dopo l'entrata in vigore del d.l. 117/07	norme vigenti dal 04.10.2007 (data di pubblicazione sulla G.U. della legge 160/2007 di conversione del d.l. 117/07)
COMMI 1, 2 e 3	Per la violazione di prescrizioni relative alla guida con lenti o con apparecchi vivavoce (telefono cellulare) etc è prevista la sanzione amm.va da € 70 a € 285 ; decurtazione punti 5.	Per la violazione di prescrizioni relative alla guida con lenti è prevista la sanzione amm.va da € 70 a € 285 ; decurtazione punti 5.	nessuna modifica rispetto a quanto riportato nella descrizione a sinistra
COMMA 3 bis	Non c'era	Violazioni connesse alla guida con cellulare senza vivavoce o auricolare la sanzione pecuniaria è da € 148 a € 594 ; decurtazione punti 5; sospensione della patente da 1 a 3 mesi per due violazioni in due anni.	nessuna modifica rispetto a quanto riportato nella descrizione a sinistra

Tabella comparativa delle modifiche del codice della strada introdotte dal D.L.117/07 e delle ulteriori modifiche previste dalla legge di conversione n. 160/2007 (descrizione delle norme in sintesi)

Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool			
	norme vigenti fino al 03.08.2007, prima dell'entrata in vigore del d.l.117/07	norme vigenti dal 04.08.2007, dopo l'entrata in vigore del d.l. 117/07	norme vigenti dal 04.10.2007 (data di pubblicazione sulla G.U. della legge 160/2007 di conversione del d.l. 117/07)
COMMA 2	Arresto 1 mese; ammenda da € 258 a € 1.032. Competente il tribunale. Se reato accertato c'è sospensione della patente da 15 gg a 3 mesi; da 1 mese a 6 mesi per più violazioni in un anno. Se violazione alla guida di veicolo superiore a 3,5 t c'è revoca della patente. Traino del veicolo fino a autorimessa e consegna con garanzie di custodia.	<p>Grado alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8; arresto fino a 1 mese; ammenda da € 500 a € 2.000; se reato accertato c'è sospensione della patente da 3 a 6 mesi.</p> <p>Grado alcoolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5; arresto fino a 3 mesi; ammenda da € 800 a € 3.200; pena sostituita con servizio sociale su richiesta dell'imputato; se reato accertato c'è sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.</p> <p>Grado alcoolemico superiore a 1,5; arresto fino a 6 mesi; ammenda da € 1.500 a € 6.000; pena sostituita con servizio sociale su richiesta dell'imputato; se reato accertato c'è la sospensione della patente da 1 a 2 anni; se conducente autobus o superiore a 3,5 t, o recidiva nel biennio c'è revoca della patente.</p>	<p>Grado alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8; non c'è arresto; il resto è invariato.</p> <p>Grado alcoolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5; soppressa la possibilità di pena sostituita con servizio sociale su richiesta dell'imputato; il resto è invariato.</p> <p>Grado alcoolemico superiore a 1,5; soppressa la possibilità di pena sostituita con servizio sociale su richiesta dell'imputato; il resto è invariato.</p>
COMMA 2 bis	Non c'era	Se provoca un incidente stradale c'è raddoppio delle pene di cui al comma 2 e fermo amministrativo del veicolo per 90 gg (non se il veicolo appartiene a persona estranea al reato); restano ferme la sanzioni accessorie (sospensione patente)	nessuna modifica rispetto a quanto riportato nella descrizione a sinistra
COMMA 2 ter	Non c'era	Giudica sui reati il tribunale in composizione monocratica	nessuna modifica rispetto a quanto riportato nella descrizione a sinistra
COMMA 2 quater	Non c'era	La sospensione della patente di cui al comma 2 e 2bis si applica anche in caso di patteggiamento.	nessuna modifica rispetto a quanto riportato nella descrizione a sinistra

**Tabella comparativa delle modifiche del codice della strada introdotte dal D.L.117/07 e delle ulteriori modifiche previste dalla legge di conversione n. 160/2007
(descrizione delle norme in sintesi)**

COMMA 7	Rifiuto dell'accertamento del tasso alcoolemico; sanzioni di cui al comma 2.	Rifiuto dell'accertamento del tasso alcoolemico; sanzione amm.va da € 2.500 a € 10.000 ; se violazione commessa in occasione di incidente stradale sanzione amm.va da € 3.000 a € 12.000 ; in ogni caso sospensione patente da 6 mesi a 2 anni e fermo amm.vo del veicolo per 180 gg (non se il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione); se recidiva in un biennio c'è la revoca della patente.	nessuna modifica rispetto a quanto riportato nella descrizione a sinistra
Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti			
	norme vigenti fino al 03.08.2007, prima dell'entrata in vigore del d.l.117/07	norme vigenti dal 04.08.2007, dopo l'entrata in vigore del d.l. 117/07	norme vigenti dal 04.10.2007 (data di pubblicazione sulla G.U. della legge 160/2007 di conversione del d.l. 117/07)
COMMA 1	E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope	Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica per sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con; arresto fino a 3 mesi; ammenda da € 1.000 a € 4.000; sostituzione della pena su richiesta dell'imputato con servizio sociale; se reato è accertato sospensione patente da 6 mesi a 1 anno; se conducente di autobus, superiore a 3,5 t, o recidiva nel biennio c'è revoca della patente.	Soppressa la possibilità di sostituzione della pena su richiesta dell'imputato con servizio sociale; invariato il resto.
COMMA 1 bis	Non c'era	Se provoca incidente stradale raddoppio delle pene di cui al comma 1 e fermo amm.vo 90 gg (non se il veicolo appartiene a persona estranea al reato); restano ferme le sanzioni accessorie (sospensione patente)	nessuna modifica rispetto a quanto riportato nella descrizione a sinistra
COMMA 1 ter	Non c'era	Giudica sui reati il tribunale in composizione monocratica; la sospensione della patente di cui al comma 1 e 1bis si applica anche in caso di patteggiamento.	nessuna modifica rispetto a quanto riportato nella descrizione a sinistra
COMMA 5 bis	Non c'era	Qualora l'esito degli accertamenti non sia subito disponibile e lo screening iniziale abbia dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente fino all'esito degli accertamenti, ma per un periodo comunque non superiore a 10 giorni	nessuna modifica rispetto a quanto riportato nella descrizione a sinistra

**Tabella comparativa delle modifiche del codice della strada introdotte dal D.L.117/07 e delle ulteriori modifiche previste dalla legge di conversione n. 160/2007
(descrizione delle norme in sintesi)**

COMMA 7	Per violazioni del comma 1: sanzioni di cui all'articolo 186 comma 2 (Arresto 1 mese; ammenda da € 258 a € 1.032. Competente il tribunale. Se reato accertato c'è sospensione della patente da 15 gg a 3 mesi; da 1 mese a 6 mesi per più violazioni in un anno. Se violazione alla guida di veicolo superiore a 3,5 t c'è revoca della patente. Traino del veicolo fino a autorimessa e consegna con garanzie di custodia).	Abrogato e sostituito da comma 1, 1 bis, e 1 ter	nessuna modifica rispetto a quanto riportato nella descrizione a sinistra
COMMA 8	Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti: sanzioni di cui all'articolo 186 comma 2 (Arresto 1 mese ; ammenda da € 258 a € 1.032 . Competente il tribunale. Se reato accertato c'è sospensione della patente da 15 gg a 3 mesi ; da 1 mese a 6 mesi per più violazioni in un anno. Se violazione alla guida di veicolo superiore a 3,5 t c'è revoca della patente . Traino del veicolo fino a autorimessa e consegna con garanzie di custodia).	Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti: sanzioni di cui ad articolo 186 comma 7, cioè: sanzione amm.va da € 2.500 a € 10.000 ; se violazione commessa in occasione di incidente stradale sanzione amm.va da € 3.000 a € 12.000 ; in ogni caso sospensione patente da 6 mesi a 2 anni e fermo amm.vo del veicolo per 180 gg (non se il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione); se recidiva in un biennio c'è la revoca della patente.	nessuna modifica rispetto a quanto riportato nella descrizione a sinistra
Norme di nuova introduzione: Articolo 6 legge 160/2007 "Fondo contro l'incidentalità notturna"			
COMMA 2			Chiunque, dopo le ore 20.00 e prima delle ore 7.00, viola gli articoli 141, 142 commi 8 e 9, 186 e 187, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200 che vengono destinati al fondo contro l'incidentalità notturna (utilizzato per le attività di contrasto all'incidentalità notturna, per il quale verrà emanato apposito regolamento dal Ministro dell' economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro dei Trasporti.